

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Capo terzo: Cariche elettive e di nomina centrali e periferiche</p> <p>Art. 13 Requisiti dei candidati</p> <p>1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vice presidente nazionale, di Responsabile del settore tecnico gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:</p> <p>a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;</p> <p>b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;</p> <p>c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione, squalifica, complessivamente superiore ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;</p> <p>d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino</p>	<p>Capo terzo: Cariche elettive e di nomina centrali e periferiche</p> <p>Art. 13 Requisiti dei candidati</p> <p>1. <i>invariato</i></p>

REGOLAMENTO A.I.A.

l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
 g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato.
 Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione.

2. E' eleggibile alla carica di Componente del Comitato nazionale l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al

2. *invariato*

REGOLAMENTO A.I.A.

primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbia compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbia ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, o Presidente CRA, o componente CRA, o componente degli organi di disciplina, o componente del Servizio ispettivo nazionale, o Componente della Commissione esperti legali, o Componente del settore tecnico arbitrale, o componente di Commissioni tecniche nazionali.

3. E' eleggibile alla carica di Presidente di sezione l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbia compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbia rinunciato da almeno un mese ad incarichi

3. E' eleggibile alla carica di Presidente di sezione l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbia compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbia rinunciato da almeno un mese ad incarichi

REGOLAMENTO A.I.A.

<p>direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi.</p> <p>4. Sono eleggibili quali Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale e quali Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o di Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.</p> <p>5. Possono essere nominati a rivestire le cariche nazionali o periferiche, tecniche o associative coloro che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo</p> <p>Art. 14 Durata delle cariche</p> <p>1. Le cariche elettive, ad esclusione di quelle dei Delegati sezionali che durano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti, durano un quadriennio e possono essere riconfermate.</p>	<p>direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.</p> <p>4. Sono eleggibili quali Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale e quali Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o di Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.</p> <p>5. <i>invariato</i></p> <p>Art. 14 Durata delle cariche</p> <p>1. <i>invariato</i></p>
---	---

REGOLAMENTO A.I.A.

<p>2. Ad eccezione dei componenti degli organi di disciplina, coloro che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma per il Presidente nazionale ed i Presidenti di sezione. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p> <p>3. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente, è eletto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi al primo turno.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento di detta maggioranza, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa. La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3, per il Presidente nazionale e dell'art. 22, per il Presidente di sezione.</p> <p>I Presidenti uscenti, in caso di non elezione, non potranno ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.</p>	<p>2. <i>invariato</i></p> <p>3. Nell'elezione del Presidente sezionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima indicata nel comma precedente, risulta eletto:</p> <p>a) il candidato Presidente sezionale uscente che raggiunga una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi espressi;</p> <p>b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga il maggior numero dei voti validi espressi.</p> <p>4. Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e</p>
---	--

REGOLAMENTO A.I.A.

<p>Art. 20 Assemblee sezionali – norme comuni</p> <p>1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</p> <p>2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno otto giorni, tutti gli associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione scritta, con</p>	<p>l'Assemblea stessa.</p> <p>La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui all'art. 22.</p> <p>Il Presidente uscente, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.</p> <p>Art. 20 Assemblee sezionali – norme comuni</p> <p>1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</p> <p>2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno otto giorni, tutti gli associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione scritta, con</p>
---	---

REGOLAMENTO A.I.A.

qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mani e rilascio di firma attestante la ricezione, riportante l'ordine del giorno o previa affissione della convocazione sempre riportante l'ordine del giorno nell'albo sezionale. La data di affissione della bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere unificate in unica sessione dal Presidente dell'AIA, previa richiesta del Presidente di Sezione.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale scadenza biennale. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mani e rilascio di firma attestante la ricezione, riportante l'ordine del giorno o previa affissione della convocazione sempre riportante l'ordine del giorno nell'albo sezionale. La data di affissione della bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere unificate in unica sessione dal Presidente dell'AIA, previa richiesta del Presidente di Sezione.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale scadenza biennale. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

REGOLAMENTO A.I.A.

Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria	Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria
<p>1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni biennio, al termine dell'esercizio finanziario.</p> <p>2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.</p> <p>3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:</p> <p>a) l'esame e la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio dei revisori Sezionali relativa ai due anni solari precedenti;</p> <p>b) l'elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sezionali;</p> <p>c) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra i quali l'entità delle quote associative, la Presidenza Onoraria, la nuova titolazione o la modifica della titolazione della Sezione soggetta a ratifica ad opera del Comitato Nazionale, l'istituzione di premi sezionali, l'indizione di iniziative di valenza nazionale.</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione,</p>	<p>1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni biennio, al termine della stagione sportiva.</p> <p>2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.</p> <p>3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:</p> <p>a) l'esame e la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio dei revisori Sezionali relativa ai due anni solari precedenti;</p> <p>b) l'elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sezionali;</p> <p>c) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra i quali l'entità delle quote associative, l'istituzione di premi sezionali, l'indizione di iniziative di valenza nazionale; la proposta del conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della Sezione è soggetta a ratifica del Comitato Nazionale.</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione,</p>

REGOLAMENTO A.I.A.

dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l'eventuale votazione della relazione e per l'elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi collaboreranno allo spoglio. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa, cui fa seguito l'intervento del Presidente dei Revisori Sezionali che relaziona sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli dei contrari e degli astenuti,

dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l'eventuale votazione della relazione e per l'elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi collaboreranno allo spoglio. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa, cui fa seguito l'intervento del Presidente dei Revisori Sezionali che relaziona sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto

REGOLAMENTO A.I.A.

<p>salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurito l'eventuale spoglio il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale. Successivamente il Presidente dell'Assemblea richiede eventuali candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica. Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le</p>	<p>non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurito l'eventuale spoglio il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale. Successivamente il Presidente dell'Assemblea richiede eventuali candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica. Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina</p>
--	--

REGOLAMENTO A.I.A.

deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il decimo giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea

dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il decimo giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea

REGOLAMENTO A.I.A.

ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.

Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato Regionale o di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati dell'Assemblea Generale

ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.

Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale

REGOLAMENTO A.I.A.

eventualmente spettanti.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere convocata dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati; per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima dell'8% e massima del 10%.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere convocata dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati; per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima dell'16% e massima del 20%.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

REGOLAMENTO A.I.A.

Titolo quinto- Gli Arbitri**Capo primo: Gli arbitri in genere.****Art. 38 Assunzione della qualifica**

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti. La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice, aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale autorizza irrevocabilmente l'AIA all'impegno, per le sole finalità interne, tutti i dati anche sensibili, del candidato, nonché dopo la comunicazione dell'AIA dell'avvenuta ratifica del verbale di esame e relativa assegnazione del numero di codice meccanografico.

Titolo quinto- Gli Arbitri**Capo primo: Gli arbitri in genere.****Art. 38 Assunzione della qualifica**

1. *invariato*

2. *invariato*

REGOLAMENTO A.I.A.

<p>3. Agli arbitri benemeriti e fuori quadro, che all'atto della domanda non rivestano incarichi associativi elettivi e di nomina, è consentito assumere incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che può determinare per tutta la durata, a sua discrezione, l'eventuale sospensione dell'attività associativa e/o tecnica.</p> <p>4. Per tutti gli arbitri, vige il divieto di cumulo, tra due cariche elettive. Vige altresì il divieto di cumulo, eccettuato per il Presidente dell'AIA, fra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, ad eccezione delle nomine nelle Commissioni di studio e di coordinatore o collaboratore degli organi centrali e periferici e di commissario straordinario. Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.</p> <p>5. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento</p>	<p>3. <i>invariato</i></p> <p>4. Per tutti gli arbitri, vige il divieto di cumulo, tra due cariche elettive. Vige altresì il divieto di cumulo, eccettuato per il Presidente dell'AIA ed i Delegati Sezionali, fra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, ad eccezione delle nomine nelle Commissioni di studio e di coordinatore o collaboratore degli organi centrali e periferici e di commissario straordinario. Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.</p> <p>5. <i>invariato</i></p>
---	--

REGOLAMENTO A.I.A.

dei soli rimborsi spese e/o indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.	
--	--